



COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

PROVINCIA DI FOGGIA

Porta del Gargano

Tel. 0882-994090

pec: segreteria.poggioimperiale@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA E DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva e derivanti da avvisi di accertamento	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	6
Articolo 9 - Oggetto della definizione agevolata delle liti pendenti.....	6
Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 11 - Importi dovuti.....	6
Articolo 12 - Perfezionamento della definizione.....	7
Articolo 13 - Diniego della definizione.....	8
Articolo 14 - Sospensione del processo.....	8
Articolo 15 - Conciliazione agevolata	8
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	9
Articolo 16 - Oggetto della regolarizzazione.....	9
Articolo 17 - Perfezionamento della regolarizzazione.....	9
Articolo 18 - Entrata in vigore.....	9

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/07/2026.

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA E DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- delle seguenti entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160: ICI, IMU, TARES, TARI, TASI, Canone Unico Patrimoniale (CUP), TOSAP, COSAP, ICP, diritti sulle pubbliche affissioni, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e tariffe lampade votive.

- delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026, anche attraverso l'istituto della conciliazione agevolata;

- degli omessi versamenti dei piani di rateizzazione scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e i regolamenti comunali vigenti in materia tributaria.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva e derivanti da avvisi di accertamento

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;

- b) un avviso di accertamento emesso entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il **1° ottobre 2026** comunica (anche attraverso il concessionario), nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della riscossione la sua volontà di avvalersene, **entro il 30/11/2026**, con apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario della riscossione mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il concessionario della riscossione entro **20/01/2027** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **28/02/2027**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate di pari importo, la prima delle quali con scadenza al **28/02/2027** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario della riscossione indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. Si riepilogano di seguito le scadenze della definizione agevolata previste nel presente regolamento.

Adempimento	Scadenza
Istanza del contribuente di volontà di adesione	01/10/2026
Comunicazione SOGET dei debiti	31/10/2026
Dichiarazione di adesione alla definizione	30/11/2026
Termine entro il quale il Concessionario trasmette al contribuente la comunicazione con l'esito della domanda	20/01/2027
Scadenza prima rata	28/02/2027

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
- mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di due rate anche non consecutive, o anche solo dell'ultima rata, oltre il termine di tolleranza di cui al comma 2;
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 8.

4. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

5. In caso di decadenza, è esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

6. In caso di decadenza dai benefici della definizione agevolata, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, il concessionario si attiva per una nuova iscrizione a ruolo del debito residuo, con ripristino di sanzioni e interessi originariamente dovute.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹ entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Poggio Imperiale per quanto riguarda ICI, IMU, TARES, TARI, TASI, Canone Unico Patrimoniale (CUP), TOSAP, COSAP, ICP, diritti sulle pubbliche affissioni, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, tariffe per lampade votive;

b) il Concessionario della riscossione SOGET spa, per quanto attiene ai medesimi tributi ed alle medesime entrate di cui alla lettera a).

2. Sono escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune.

3. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte, anche contumace, il Comune impositore, così come definito dal comma 2.

4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 9 deve essere presentata entro il **1° ottobre 2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal concessionario della riscossione e resa disponibile sul sito internet del concessionario della riscossione e sul sito internet del Comune, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani ovvero con altri sistemi resi possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, che comunque offrano garanzie di tutela della privacy.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 11 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 9, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze

di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 20% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 50% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 20% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 50% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 12 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il **30 novembre 2026**.

2. Se l'importo dovuto è superiore a 500 euro è ammesso il pagamento rateale, nel numero massimo di 24 rate di pari importo, la prima delle quali con scadenza al **30 novembre 2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il **30 novembre 2026**. In caso di mancato

pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, o anche solo dell'ultima rata, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 13 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 10, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 14 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 12. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 15 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30 novembre 2026** con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546².

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte alla metà del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

² Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 16 – Oggetto della regolarizzazione

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali come definite dall'art. 1, rispetto a cui sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di atti impositivi emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2024, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 17 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **28 febbraio 2027** oppure con il versamento nel numero massimo di 24 rate di pari importo, la prima delle quali con scadenza al **28 febbraio 2027** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dalla data del versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 16, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.